

Allegato n. 3

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Obiettivi primari

L'assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel P.T.O.F. e il dovere di assicurare agli studenti le migliori condizioni di apprendimento possibili per garantire loro la qualità effettiva dell'offerta formativa proposta, tenuto conto della specifica realtà della scuola.

2. Procedura di assegnazione

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico,

Tale complessa operazione va inquadrata, a livello normativo, all'interno del combinato disposto delle seguenti disposizioni di legge:

- **D. lgs. n. 165/2001: art. 5, c. 2** "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di **partecipazione**, ove previste nei contratti di cui all'art. 9."
- **art. 25, c. 1** "I dirigenti scolastici [...] rispondono agli effetti dell'art. 21 [Responsabilità dirigenziale] in ordine ai risultati che sono valutati [...] sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione."
- **art. 25, c. 2** "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. **Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici**, spettano al dirigente scolastico **autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.**"

D. Lgs. n.297/1994:

- **art. 396, c. 2 lett. d)** "Al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti" **art. 7 c. 2 lett. b)** "Il collegio dei docenti formula **proposte** al direttore didattico o al preside per [...] l'assegnazione alle classi dei docenti"
- **art. 10, c. 4** "Il consiglio d'istituto indica altresì **i criteri generali** relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti [...]"

3. Tempi di assegnazione: inizio settembre

L'attribuzione dei docenti a sedi e classi/sezioni è quindi competenza del dirigente scolastico che vi deve procedere avendo acquisito i criteri generali deliberati dal consiglio di istituto e le proposte formulate dal collegio dei docenti. Egli può determinarsi in conformità a detti criteri e proposte così come può discostarsene motivatamente. La motivazione è resa indispensabile dalla necessità di coniugare il rispetto delle regole procedurali con la responsabilità del dirigente.

L'assegnazione a sedi e classi è oggetto, inoltre, di informazione alla parte sindacale sulla base di quanto previsto dall'art. 22, c. 8, lett. b2 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 ("**criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA**").

Principio essenziale che guida l'operazione è il raggiungimento del successo formativo degli alunni e delle alunne.

Secondo principio è la continuità didattica. Abitualmente è il primo criterio utilizzato, ma è considerata prioritariamente come diritto da esercitarsi nell'interesse dell'alunno. Tale criterio non va quindi considerato imprescindibile, visto che, sotto il profilo pedagogico e didattico, anche la discontinuità, quando solidamente motivata, può rappresentare un fattore di crescita per gli alunni.

Terzo principio: la necessità di garantire personale stabile. Per quanto possibile è bene prevedere di distribuire il personale titolare di cattedra in modo equilibrato fra classi e sezioni.

Quarto principio, la garanzia dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: si dovrà prevedere una equilibrata distribuzione nelle sedi degli eventuali docenti specialisti; si ricorda la differenza, nell'organico della scuola primaria, fra docenti specialisti – che insegnano esclusivamente la seconda lingua – e specializzati. Quinto principio è l'opportunità di utilizzare al meglio le competenze dei singoli docenti: se nell'organico sono presenti professionalità specifiche, è bene che vengano distribuite per assicurare effettivamente pari opportunità a tutti gli alunni e piena realizzazione dell'offerta formativa in base all'uso consapevole dell'organico dell'autonomia.

Si terrà in debita considerazione, inoltre:

- l'equilibrio e la collaborazione nei team e nei consigli: pur rispettando il clima collaborativo costruito nel tempo da alcuni team docenti, sarà comunque opportuno considerare la necessità di agevolare stabilità e coesione anche per i team più fragili;
- l'esclusione dalle classi frequentate da parenti ed affini entro il IV grado: naturalmente ove sia possibile.

Anche per l'assegnazione dei docenti di **sostegno** vanno individuati criteri, quali:

- favorire la continuità didattica, salvaguardando il rapporto costruttivo instaurato con l'alunno
- distribuire in modo il più possibile equilibrato fra le sedi i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti che non possono garantire la continuità didattica
- assegnare i docenti ad alunni di nuova certificazione, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate.

Situazioni particolari

I casi particolari, derivanti da incompatibilità ambientali che possono essere rilevate da evidenze documentali o verificate a partire da eventuali esposti da parte del personale della scuola e/o dei genitori, devono essere opportunamente verificati tramite riscontri oggettivi.

Tenendo conto dei principi suddetti e pertanto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio dei docenti, il Dirigente procede:

1. salvaguardando la continuità didattica
2. secondo il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di istituto
3. secondo le modalità e i criteri stabiliti in contrattazione di istituto

Le precedenze di cui all'art. 13 del CCNI ai fini dell'assegnazione dei docenti alle sedi e classi, trattandosi dello stesso comune, non sono considerate.

L'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, sarà presa come elemento da prendere in considerazione, sia pure non in modo assoluto e vincolante.

Criteri generali di assegnazione dei docenti di sostegno alle sezioni e alle classi, nonché agli alunni:

- Rispetto della continuità per il docente curricolare a cui è stato affidato l'alunno con disabilità dall'anno scolastico precedente;
- Tipologia di disabilità (L. 104/92);
- Distribuzione oraria in relazione alla tipologia di disabilità (L. 104/92);
- Competenze rilevate.

DELIBERA:

Collegio dei Docenti del 15 maggio 2025

Consiglio d'Istituto del 21 maggio 2025